

ISTITUZIONE DELLE FASCE AGGIUNTIVE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI DEL 2018

Scheda tecnica UIL scuola

Con il **Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020** il Ministero dell'Istruzione istituisce la procedura dell'istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso del 2018 introdotta dalla Legge 159/2019 di conversione del Decreto legge 126/2019, parzialmente modificata dalla L. 41/2020.

La procedura:

- ✓ È rivolta al personale già inserito nelle graduatorie dei concorsi del 2016 (idonei compresi).
- ✓ È utilizzata per coprire i posti rimasti vacanti in altra Regione diversa da quella di pertinenza.
- ✓ È utilizzata prima della procedura della "Chiamata veloce".
- ✓ Dà la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali del 2016 come **idonei** di garantirsi una posizione definitiva nel momento in cui la graduatoria originaria dovesse decadere.

Chi può partecipare alla procedura?

Tutti i docenti inseriti nelle seguenti graduatorie di merito dei concorsi:

- ✓ DDG 105/2016 Concorso ordinario scuola primaria e dell'infanzia;
- ✓ DDG 106/2016 Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado;
- ✓ DDG 107/2016 Concorso ordinario per i posti di sostegno (infanzia, primaria, I e II grado).

La domanda è obbligatoria?

No.

La domanda è su base volontaria.

Possono partecipare anche gli idonei?

Sì.

Possono partecipare anche i docenti inseriti con riserva?

Sì.

L'inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.

In quali fasce si verrà inseriti?

Saranno istituite delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso del 2018:

- straordinario primaria e infanzia (DDG 1546 del 7 novembre 2018);
- concorso della secondaria (DDG 85 del 1° febbraio 2018).

Pertanto, i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2016 che inoltreranno domanda si collocheranno in "coda" alle graduatorie del 2018 dei rispettivi concorsi (o come vincitori o come idonei a seconda dalla collocazione che avevano nella graduatoria di provenienza).

Per quali posti si partecipa?

Si partecipa per l'assunzione a tempo indeterminato sui posti che eventualmente rimarranno vacanti per mancanza di aspiranti al termine delle operazioni di immissioni in ruolo (per il 50% delle immissioni in ruolo di ogni anno destinate ai concorsi) una volta esaurite le graduatorie concorsuali del 2016 e del 2018 della regione in cui ci si è inseriti in "coda".

La procedura precede o è successiva la "Chiamata veloce"?

Avviene prima della "Chiamata veloce".

In quante regioni si può presentare la domanda?

Una regione per ciascun graduatoria di merito in cui si risulta collocati.

Es. Se si è inseriti in una regione per il concorso primaria del 2016 e una per il concorso della scuola secondaria (es. I grado) del 2016 è possibile iscriversi anche in due regioni diverse, una per primaria e l'altra per il I grado.

È possibile inserirsi anche nella stessa regione in cui si è al momento presenti?

Sì.

È possibile inserirsi anche nella stessa regione in cui si è al momento inseriti per la propria graduatoria di merito. Ciò, per esempio, garantisce ai docenti **idonei** di salvaguardare anche per il futuro la propria posizione una volta che la graduatoria di provenienza decadrà.

N.B. Ricordiamo invece che, a differenza degli idonei, è comunque garantita l'assunzione per tutti coloro che sono attualmente inseriti nelle graduatorie di merito del 2016 come vincitori (tali graduatorie non decadranno fin quando non saranno assunti tutti i vincitori).

Come si partecipa alla procedura?

Tramite un'apposita funzione che sarà attivata dal Ministero dell'Istruzione.

Terminata la procedura, le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR.

Con quale punteggio si partecipa?

Ogni candidato sarà inserito nella fascia aggiuntiva con il medesimo punteggio che già possiede nella graduatoria di provenienza (compresi eventuali titoli di preferenza o di precedenza).

Che efficacia avranno gli elenchi predisposti per tale procedura?

Saranno utilizzati annualmente a partire dalle immissioni in ruolo del 2020/21 fino al loro esaurimento.

La posizione nella fascia aggiuntiva permane anche se la graduatoria regionale originaria, nel caso per esempio degli idonei, dovesse decadere o esaurirsi?

Sì.

La fascia aggiuntiva non perderà efficacia negli anni successivi fino ad esaurimento della stessa.

Quando avverranno le assunzioni?

Le assunzioni dovranno avvenire entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento. (Per l'a.s. 2020/21 potranno avvenire entro il 20 settembre).

Cosa succede se non accetto la proposta in ruolo?

In caso di **rinuncia** sul posto individuato, l'aspirante decade esclusivamente dall'elenco aggiuntivo e continua a permanere nella posizione della graduatoria di merito di origine.

Quali vincoli ci saranno per chi accetterà l'assunzione in ruolo?

Anche a chi sarà immesso in ruolo con tale procedura (sia dalle **GAE** che dalla graduatoria di qualunque concorso) si applicherà il **comma 17-octies** dell'articolo 1 del **Decreto Scuola** che prevede l'**obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola di titolarità**, a decorrere dall'anno scolastico **2020-2021**.

Ai sensi di tale articolo il docente, **di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione**, assunto in ruolo **a partire dall'a.s. 2020/21**, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta per i **successivi 4 anni** di:

- ✓ trasferimento provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.

Non è inoltre possibile accettare **eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola** rispetto a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).

Il blocco quinquennale **non si applica**:

- ✓ ai docenti che risultino **sopranumerari o in esubero sulla provincia**;
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.